

L'articolo 6 prevede infine norme transitorie per una graduale messa a regime delle disposizioni del presente regolamento.

Si fa presente che il testo del decreto si è conformato alle condizioni poste nel parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale il 20 giugno u.s. (si allega al riguardo il predetto parere, nonchè il testo trasmesso al CUN dal Ministero il 12 giugno)

In relazione al parere del Consiglio di Stato e alle osservazioni in esso contenute si fa presente che:

- è stato trasfuso il contenuto dell'articolo 2 nell'articolo 1, considerato il carattere definitorio della disposizione in oggetto;
- con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 3, comma 4, non si ritiene al momento di poter ulteriormente specificare sul piano normativo la fattispecie delle "forme diversificate di iscrizione e frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale" in quanto si tratta di avviare progressivamente un rapporto più personalizzato tra studenti ed istituzione universitaria, "contrattando" un percorso formativo con modalità aderenti alla situazione dello studente e della singola sede. Occorre pertanto promuovere una prima fase di sperimentazione da parte degli atenei e consentire una ponderata riflessione da parte dell'Osservatorio;
- si è accolto l'invito alla differenziazione delle date in ordine al rapporto dell'Osservatorio sul sistema universitario e ai decreti del Ministro su criteri, procedure e parametri relativi alle forme di frequenza e alla disponibilità di posti;
- per quanto concerne la preiscrizione, si ritiene di dover mantenere la data del 30 novembre in quanto essa appare funzionale sia alle attività di orientamento che si potranno svolgere nell'ultimo anno delle superiori, sia per la programmazione dell'offerta formativa nell'università. Si è tuttavia precisato che nel periodo che segue la preiscrizione fino al corso di orientamento e alla successiva iscrizione è possibile modificare la propria opzione. In altri termini la preiscrizione diventa nel tempo condizione per l'iscrizione alla università e non ad un specifico corso di studi, potendosi coniugare la flessibilità delle scelte dello studente con un percorso guidato di orientamento e programmazione. Nulla si innova rispetto alla normativa vigente concernente l'iscrizione vera e propria e i successivi cambi di corso;
- in relazione alle prove di autovalutazione concernenti le attività di orientamento e di insegnamento, si tratta sostanzialmente di testi autovalutativi compilati secondo tecniche collaudate (es. questionari a risposta chiusa, ecc.) che consentono con rapidità allo studente di fare il punto sul percorso formativo;
- per quanto concerne l'opportunità di estendere la possibilità per il Ministro di determinare ulteriori limitazioni degli accessi con riferimento alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 5 (ore 4) (requisiti qualitativi dei corsi con particolare riferimento alle normative o alle raccomandazioni CEE e alle attività teorico-pratiche), si ritiene di non poter accogliere l'invito dell'organo consultivo in quanto si porrebbe a rischio l'accordo convenuto con la CRUI, le associazioni degli studenti e le parti sociali, aprendo la strada a più ampie opportunità di

limitazioni degli accessi e allo stesso tempo a forti reazioni che ostacolerebbero l'attuazione del regolamento;

- in relazione alle prove di valutazioni finali delle attività di insegnamento ed orientamento, non pare opportuno fornire maggiori specificazioni nel regolamento, dovendosi attuare una larga consultazione di rettori, presidi di facoltà e di corsi di laurea e relative conferenze, rispettosa dell'autonomia universitaria;

- si è provveduto a sopprimere la parola "locali" con riferimento dalle prove selettive di cui al comma 7, dell'articolo 5 (corsi di diploma), ritenendo che potesse ingenerare equivoci in ordine alla organizzazione da parte delle università, avvalendosi della loro autonomia, di prove selettive per l'accesso ai corsi di diploma universitario.

Si è infine inserita una disposizione per assegnare un termine ai pareri del CUN, della CRUI e del CNSU sui decreti del Ministro di ulteriore limitazione degli accessi. Nelle premesse del decreto si è citato il parere del Consiglio di Stato e la risoluzione della VII Commissione permanente sulla materia oggetto del regolamento.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO
RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRIBUTI UNIVERSITARI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997.**

R E L A Z I O N E

Il presente regolamento, emanato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera c), disciplina la materia dei contributi universitari, che richiede un intervento tempestivo sia per l'esigenza delle università di informare adeguatamente gli studenti in vista dell'inizio dell'anno accademico 1997-98, sia per la necessità avvertita dagli Atenei di semplificare la normativa vigente. La materia invece degli interventi per il diritto allo studio, anche essa oggetto della predetta disposizione, costituirà invece un distinto e più meditato regolamento.

In materia di contributi universitari e di connesse tasse e soprattasse, era stata introdotta, con la legge n. 537 del 1993, articolo 5, commi dal 13 al 20 una disciplina totalmente innovatrice. In particolare, tale normativa può essere così ricostruita nei seguenti aspetti fondamentali:

- a) abolizione di tutte le tasse, soprattasse e contribuzioni studentesche, nonchè dei criteri di esonero totale e parziale previsti da norme previgenti;
- b) previsione, dall'anno accademico 1994/95 del pagamento da parte degli studenti di una tassa di iscrizione e di contributi universitari (finalizzati questi ultimi al miglioramento della didattica) entrambi di importo variabile (le tasse variano in relazione al reddito degli studenti, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti; i contributi variano unicamente in relazione al reddito);
- c) le università stabiliscono, per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari;
- d) i criteri per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare per la graduazione di tasse e contributi, sono stabiliti nel D.P.C.M. previsto dall'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 in materia di diritto allo studio (uniformità di trattamento ai fini della concessione di borse di studio e di servizi agli studenti); i criteri per gli esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse e dei contributi sono stabiliti dalle università, sulla base di principi di uniformità definiti dallo stesso D.P.C.M. nonchè da convenzioni e accordi internazionali) (si prevedeva peraltro che i beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore fossero comunque esonerati e che l'individuazione delle condizioni economiche - sembrerebbe unicamente ai fini degli esoneri - debba tener conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare);
- e) l'importo della tassa di iscrizione (fissato tra Lire 300.000 e 900.000) è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ;

f) viene fissato un tetto all'ammontare di contributi e tasse per studente pari al quadruplo della tassa minima (Lire 1.200.000).

Tale normativa comportava indubbiamente un primo passo verso la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina in materia (riduzione del numero di tasse e contributi, parziale unificazione dei criteri tra la normativa per la concessione di esoneri o per la graduazione degli importi di tasse e contributi e quella relativa alla erogazione di borse di studio e servizi agli studenti nell'ambito del diritto allo studio) e pur tuttavia si evidenziava di complessa interpretazione (a causa della farraginosa formulazione), nonchè introduceva aspetti di inutile complicazione. In particolare si prevedeva la variabilità secondo una pluralità di criteri sia delle tasse che dei contributi universitari (creando una complicazione amministrativa sia per gli Atenei che per gli studenti), nonchè la fissazione di un tetto in cifra assoluta all'importo totale di tasse e contributi senza riscontri nè con la situazione finanziaria (e quindi con l'autonomia degli Atenei) nè con i requisiti soggettivi degli studenti.

Successivamente, con reiterati decreti legge, alcuni dei quali convertiti (decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 573) si è sospesa l'efficacia del tetto per gli anni accademici 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997 e si sono dettate ulteriori norme in materia di graduazione dei contributi e di utilizzo degli introiti dei medesimi, anche perchè il D.P.C.M. del 13 aprile 1994 di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 (con vigenza triennale) non aveva compiutamente tenuto conto delle innovazioni di cui alla legge n. 537. Da quanto detto si ricava altresì che in assenza di una nuova normativa opererebbe nell'anno accademico 1997-1998 il tetto di cui alla legge n. 537, con ripercussioni negative sulla situazione finanziaria degli Atenei (in presenza peraltro del contenimento dei trasferimenti dello Stato verificatosi negli ultimi anni): di qui l'urgenza del presente regolamento, rispecchiatasi anche nella legge 15 maggio 1997, articolo 17, comma 119, secondo periodo, che ha disposto la sua entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La legge n. 59 del 1997 all'articolo 20, comma 8, lettera c), ha quindi disposto l'emanazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di uno o più regolamenti in materia di interventi per il diritto allo studio e di contributi universitari, sulla base anche degli altri criteri di cui al comma 5 dell'articolo 20 (tra i quali sono rilevanti ai fini del seguente regolamento la semplificazione dei procedimenti - comma 5, lettera a) - e la riduzione del numero dei procedimenti, anche riunendo in unica fonte regolamentare disposizioni di rango diverso per esigenze di semplificazione e conoscibilità della normativa - comma 5, lettera d)).

I criteri più specifici di cui al comma 8 prevedono in particolare:

a) la garanzia dell'accesso ai capaci e meritevoli privi di mezzi;

- b) la riduzione del tasso di abbandono degli studi;
- c) la graduazione dei contributi secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, definendo parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei; la determinazione di percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in relazione al finanziamento ordinario dello Stato per le università;
- d) la revisione biennale del regolamento.

Come si vedrà in sede di esame dell'articolato, tali criteri sono stati tradotti nelle disposizioni del presente regolamento, che tiene conto altresì dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 30 aprile u.s. di un nuovo D.P.C.M., in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991, che fissa criteri più dettagliati per la graduazione e per gli esoneri da tasse e contributi (unitamente a quelli relativi alla concessione di borse di studio e di servizi per gli studenti), nonché parametri e metodologie per valutare le condizioni economiche dei nuclei familiari.

Inoltre nella stesura del regolamento si è tenuto conto della particolarità dei corsi di specializzazione (i quali, essendo riservati a laureati non possono che risentire di vincoli assai meno stringenti in ordine alla contribuzione), nonché delle università non statali, considerando la loro natura giuridica e la possibilità di ricevere contributi dello Stato in forma più limitata delle università statali.

L'articolo 1 (ora 1 e 2) prevede in primo luogo il principio della contribuzione degli studenti al costo dei servizi offerti dalle università e una definizione in linea generale dei contributi universitari, collegati agli obiettivi delle università in materia di adeguamento della didattica, della ricerca e dei servizi per gli studenti, nonché alla specificità del percorso formativo. In tale contesto si è ritenuto che l'ambito della delegificazione non potesse ricomprendere la determinazione dell'importo base della tassa di iscrizione e della sua rivalutazione ai sensi dei commi 14 e 19 della legge n. 537, considerando che la tassa in oggetto non è espressamente citata nell'articolo 20, comma 8, lettera c) della legge n. 59 del 1997. Tuttavia la medesima disposizione introduce il concetto dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti, da interpretarsi razionalmente, ad avviso di questo Ministero, come l'intero importo richiesto dall'università allo studente a copertura dei servizi offerti; si ritiene pertanto che sia delegificato sia il tetto all'importo derivante dalla somma di tasse di iscrizione e di contributi universitari, sia la graduazione della tassa universitaria dall'importo di Lire 300.000 fino al triplo del medesimo. In tal modo, sulla base del principio direttivo della semplificazione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 59, non si opera una irrazionale duplicazione di procedimenti di graduazione sia delle tasse che dei contributi (elemento questo introdotto dalla n. 537 del 1993) e si determina un importo fisso della tassa di iscrizione di (Lire 300.000), da rivalutare secondo l'inflazione nonché contributi universitari variabili secondo le esigenze dell'ateneo e le

caratteristiche soggettive degli studenti, con un tetto complessivo all'ammontare della contribuzione di tutti gli studenti di quell'ateneo in relazione al finanziamento ordinario dello Stato.

L'articolo 2 (ora 3) dispone in merito alla graduazione dei contributi per i corsi universitari di diploma e di laurea che le università dovranno effettuare sulla base dei criteri determinati dal citato articolo 20, comma 8, lettera c); in particolare è dato rilievo alla valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di diploma e di laurea, con la considerazione della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio e dell'ampiezza del nucleo familiare. A tale scopo i parametri e le metodologie richieste dal comma 8, lettera c) sono identificati rispettivamente nella definizione di un nucleo familiare convenzionale, di un indicatore della condizione economica e di un indicatore della condizione patrimoniale. Tali parametri, insieme ai criteri per gli esoneri totali e parziali, sono stati individuati (ed effettivamente già lo sono nel D.P.C.M. approvato il 30 aprile u.s.) dal D.P.C.M. di cui alla legge sul diritto allo studio, onde garantire razionalmente l'identità dei criteri che presiedono sia alla disciplina delle tasse e dei contributi sia a quella relativa a borse di studio, servizi e provvidenze per gli studenti. I predetti parametri divengono vincolanti per le università a partire dall'anno accademico 1998-1999, al fine di dare il tempo necessario agli atenei per adeguarsi sul piano della gestione amministrativa.

L'articolo 3 (ora 4) detta norme in merito ai contributi universitari per gli iscritti ai corsi di specializzazione, affermando il principio che l'autonomia universitaria, in materia di corsi post-laurea, non può che incontrare limiti assai ridotti, trattandosi della tutela di iscritti già in possesso di laurea (dovendosi invece finalizzare la tutela costituzionale per i capaci e meritevoli privi di mezzi soprattutto ai corsi di diploma e di laurea). Pertanto le università possono determinare autonomamente sia l'importo dei contributi sia la disciplina degli esoneri totali e parziali, comunque tenendo conto come criterio di indirizzo di quanto contenuto nel già citato D.P.C.M. sul diritto allo studio. Inoltre la prevalenza del principio dell'autonomia universitaria si evidenzia nell'esclusione del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi dei corsi post-laurea da quell'ammontare complessivo della contribuzione studentesca e dalle connesse percentuali massime di cui al comma 8, lettera c).

L'articolo 4 (ora 5) entra nel merito dei limiti alla contribuzione studentesca stabilendo:

a) una percentuale massima di riferimento per l'intero sistema universitario (tratto anche dall'esperienza di altri paesi) del 24 per cento (ora 20 dopo il parere della VII Senato) della contribuzione studentesca sul finanziamento ordinario dello Stato, che diventa vincolante per tutte le università che registrano una percentuale inferiore, le quali possono avvicinarsi al limite esclusivamente con gradualità;

b) il congelamento, per il periodo di vigenza del regolamento, della percentuale 1996 per quegli Atenei i quali nel medesimo anno abbiano registrato valori maggiori.

In tal modo si introduce gradualmente un principio di uniformità di trattamento dello studente in ogni parte del paese quanto a tasse e contributi (così come la legge n. 390 e il D.P.C.M. del 30 aprile hanno introdotto un analogo principio sul versante del diritto allo studio).

L'articolo prevede quindi obblighi di informazione a carico degli Atenei, comprendenti anche la comunicazione al Ministero delle misure adottate per rientrare da eventuali scostamenti.

L'articolo 5 (ora 6) stabilisce disposizioni specifiche per le università non statali, non soggette al tetto percentuale di cui all'articolo 4 e autorizzate a determinare l'importo di tasse e contributi con ampia autonomia. Considerando tuttavia che esse ricevono un finanziamento da parte dello Stato (sia pure di importo inferiore a quello ricevuto dalle università statali) e che sono autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale si è ritenuto di dover assoggettare anche gli atenei non statali all'obbligo (previsto per le statali del D.P.C.M. del 30 aprile) di esonerare totalmente da tasse e contributi i beneficiari di borse di studio e di prestiti di onore. Gli articoli 6 e 7 (ora 7 e 8) dispongono infine in materia di revisione biennale del regolamento (che sarà effettuata dal Ministero e dal Parlamento con le modalità che si riterranno più opportune) e dell'abrogazione delle norme (che lasciano alla fonte primaria unicamente la previsione della tassa di iscrizione con unico valore di Lire 300.000 e il suo meccanismo di rivalutazione).

Si sono quindi accolte parzialmente le proposte di modifica contenute nel parere della VII Commissione del Senato, con aggiustamenti di carattere formale, concernenti :

- l'eliminazione di una diretta finalizzazione alla ricerca universitaria dei contributi;
- una maggiore sottolineatura della progressività nella graduazione dei contributi;
- la riduzione al 20 per cento del valore di riferimento per il sistema universitario, come percentuale della contribuzione studentesca sul finanziamento ordinario;
- la gradualità senza vincolo di anni per quanto concerne l'adeguamento della contribuzione per gli atenei con valore più basso rispetto a quello di riferimento;
- una precisazione degli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli atenei non statali.

Quanto invece alla proposta di limitare gli esoneri da tasse e contributi a favore dei beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore da parte degli atenei non statali alla media degli importi praticati nelle università statali nella regione, si è ritenuto di

dover operare un rinvio mobile alla normativa vigente in materia di diritto allo studio, atteso che dovrà essere emanato un regolamento di delegificazione della predetta materia.

Si sono quindi accolte tutte le modifiche di carattere formale suggerite nel parere del Consiglio di Stato. In relazione ad alcuni chiarimenti richiesti dal predetto Consiglio si fa presente quanto segue:

- all'articolo 1 (ora divenuto articolo 2), al comma 1, si sono sostituite le parole da "rivalutato" fino alla fine del comma, con "rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-1996, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente dell'articolo 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 5, comma 19, della legge n. 537", al fine di ricostruire con precisione l'andamento dell'importo minimo della tassa di iscrizione (che non rientrava nell'ambito della delegificazione). Infatti l'importo di lire 300.000 fissato dalla legge n. 537 per l'anno accademico 1994-95 è soggetto dall'anno accademico 1995-96 ad incrementi sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed ha subito una decurtazione del 10 per cento per effetto della legge finanziaria per il 1996, in occasione dell'istituzione, come tributo proprio delle regioni e delle province autonome, della tassa per il diritto allo studio universitario;

- il richiamo al D.P.C.M. di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 è da intendersi come rinvio mobile ad altra fonte normativa: se pertanto alla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni riferimento dovrà farsi necessariamente al DPCM del 30 aprile 1997, ciò varrà fino all'emanazione di un successivo DPCM che potrà aggiornare i parametri indicati dal regolamento medesimo;

- il "congelamento" di cui alla presente relazione (riferito al comma 1 dell'articolo 4, ora articolo 5) fa riferimento al valore percentuale della contribuzione studentesca rispetto al finanziamento ordinario e non al valore assoluto della predetta contribuzione (pertanto al crescere del finanziamento ordinario la contribuzione in valore assoluto potrà crescere, nel rispetto del valore percentuale 1996). Si innesci in tal modo un circolo virtuoso: quanto più l'ateneo "merita" un incremento del finanziamento dello Stato sulla base dell'assegnazione della quota di riequilibrio (effettuata sulla base di criteri premianti l'impegno dell'ateneo nell'innovazione didattica e nei servizi per gli studenti), tanto più può chiedere agli studenti di contribuire alle spese (articolando la maggiorazione in modo assai diverso secondo la condizione economica di ogni iscritta, sulla base dei criteri di rigorosa valutazione di cui al DPCM del 30 aprile 1997);

- al comma 2 dell'articolo 4 (ora 5) si è eliminato l'inciso per "gli anni 1997 e 1998" anche in ossequio al parere della VII Commissione del Senato.

Si è infine disposta una modifica formale al comma 1 dell' articolo 4 (ora 5) per chiarire che la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato.

DPCM
FONDO INTEGRATIVO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI
PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE

Relazione

Il decreto definisce il riparto tra le Regioni e le Province Autonome del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore (80,7 miliardi nell'esercizio finanziario 1997), da utilizzare per la concessione di circa 20.000 nuove borse di studio nell'anno accademico 1997/98.

L'obiettivo del Fondo è quello di procedere ad un progressivo incremento delle disponibilità finanziarie dello Stato, delle Regioni e delle Università destinate agli interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in modo da garantire una maggiore equità del sistema universitario italiano. In questo modo anche il nostro paese potrebbe contare su un sistema aperto di sostegno agli studenti, nel quale tutti coloro che presentano i requisiti relativi alla condizione economica ed al merito potranno contare sulla certezza degli interventi, come avviene in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea.

In tal modo si potrà più efficacemente perseguire l'obiettivo costituzionale di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione agli studi superiori anche di coloro che appartengono alle classi sociali più disagiate.

I criteri di riparto sono stati definiti con due obiettivi:

- 1) incentivare un incremento della spesa e del numero degli interventi delle Regioni a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (a tal fine sono destinati 2/3 del Fondo);
- 2) tener conto della squilibrata distribuzione sul territorio nazionale degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (a tal fine è destinato 1/3 del Fondo).

Con lo stesso provvedimento si definiscono i criteri anche per il riparto relativo al 1998, in modo tale da consentire il manifestarsi degli effetti incentivati che il decreto si prefigge sui comportamenti delle Regioni e degli enti regionali per il diritto allo studio, relativi alla quantità e qualità degli interventi.

L'articolo 1 del decreto stabilisce che, nelle more dell'attuazione dell'art. 16 della legge n. 390/91, i trasferimenti sul Fondo sono destinati dalle Regioni e dalle Province Autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art.8 della legge n. 390/91. Ciò avverrà secondo le modalità previste dal dpcm "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari", attraverso quindi la concessione di borse di studio in denaro e/o in servizi, attraverso i contributi integrativi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale e le integrazioni della borsa in denaro o in servizi per gli studenti portatori di handicap.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e le Province Autonome utilizzino prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prima di quelle del Fondo, mentre il comma 3 prevede la possibilità di utilizzo delle risorse ancora disponibili nell'eventualità dell'esaurimento delle graduatorie degli idonei al conseguimento della borsa. Le Regioni e le Province Autonome potranno in tal caso finanziare i prestiti

d'onore realizzati sulla base delle proprie normative regionali (nell'impossibilità dell'attuazione di quelli previsti dalla legge n. 390/91 in assenza del decreto interministeriale che fornisca gli indirizzi generali), la concessione di borse di studio agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica e livelli di merito adeguati, anche se inferiori a quelli minimi previsti, nonché alla concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

L'articolo 2 prevede i criteri di riparto del Fondo per l'esercizio finanziario 1997. Al fine del perseguimento del primo obiettivo il riparto del Fondo premia le Regioni che destinano risorse rilevanti alla concessione di borse di studio, contributi per la mobilità internazionale degli studenti, attività a tempo parziale degli studenti presso gli enti regionali per il diritto allo studio. La quota di risorse proprie delle Regioni destinata a tali fini è pesata maggiormente rispetto a quella derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio. Allo stesso modo sono premiate le Regioni che offrono un elevato numero di posti alloggio, con un peso maggiore per i posti resi disponibili negli ultimi due anni o nel prossimo futuro.

Una parte del Fondo è ripartita sulla base del numero di iscritti in corso in ciascuna regione e del numero degli idonei al conseguimento della borsa di studio, in modo da tenere conto sia del livello assoluto della domanda che del numero degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi aventi diritto agli interventi. Poiché la legge n. 390/91 stabilisce che il sostegno degli studenti sia a carico delle Regioni in cui lo studente frequenta i corsi, è stato introdotto un correttivo a favore delle realtà nelle quali vi sia un elevato numero di studenti provenienti da altre Regioni.

L'articolo 3 presenta il riparto del Fondo per il 1997, determinato dall'applicazione dei criteri precedentemente indicati sulla base di dati disponibili presso il Murst e richiesti alle Regioni. I dati utilizzati, presentati nell'allegato al decreto, si riferiscono generalmente all'anno accademico 1996/97 ad eccezione di quelli relativi agli studenti provenienti da fuori regione, per i quali si utilizza la più recente rilevazione disponibile presso il Murst. Lo stesso articolo precede che le somme trasferite alle Regioni siano utilizzate nell'anno accademico 1997/98 e siano iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione.

L'articolo 4 definisce i criteri di riparto del Fondo per il 1998. A partire dal prossimo anno anche nel riparto della quota relativa al numero di studenti terrà conto della qualità dei servizi offerti, premiando gli enti regionali per il diritto allo studio che garantiscano il rispetto dei termini previsti dal dpcm "Uniformità di trattamento" per la pubblicazione dei bandi dei servizi offerti, per la definizione delle graduatorie dei vincitori entro l'inizio dell'anno accademico, per il tempestivo pagamento di una quota della borsa di studio ed il rapido accesso ai servizi abitativi. Il comma 5 si pone invece l'obiettivo di disincentivare le Regioni e le Province Autonome a ridurre le risorse proprie destinate agli interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, prevedendo in tal caso una corrispondente riduzione del trasferimento sul Fondo. Si vuole così evitare che le nuove risorse statali "spiazzino" le risorse proprie delle regioni, vanificando l'obiettivo di incrementare il numero complessivo degli interventi.

Regolamento di istituzione del Consiglio Nazionale degli studenti universitari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" prevede all'articolo 20, comma 8, che, in prima applicazione, possano essere emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 22 agosto 1988, n. 400, per disciplinare una serie di materie in ambito universitario.

Il Governo è conseguentemente legittimato ad intervenire con strumenti amministrativi che possono delegificare la normativa preesistente per disciplinare:

- a) lo sviluppo, la programmazione e la valutazione del sistema universitario;
- b) la composizione e le funzioni degli organi locali e nazionali rappresentativi del sistema universitario;
- c) la materia del diritto allo studio, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle contribuzioni studentesche;
- d) le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca e la eliminazione delle autorizzazioni preventive all'accettazione, da parte delle università, di lasciti e donazioni.

Nell'ambito del riordino degli organi universitari è prevista anche l'istituzione del Consiglio nazionale degli studenti, per corrispondere alle aspettative degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati nelle università e negli istituti di istruzione o di grado universitario sia statali che non statali, interessati ad avere un proprio organismo nazionale, legittimato a rappresentare in sede governativa le problematiche connesse alla condizione studentesca e a sollecitare l'adozione delle iniziative e delle soluzioni più opportune.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alle disposizioni citate in precedenza e stabilire le procedure e le modalità per l'istituzione del CNSU, cui sono attribuiti compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su argomenti di particolare interesse per la popolazione studentesca.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del CNSU e ne definisce le competenze consultive e propositive in relazione ai disegni di legge e di regolamenti in materia universitaria e ai decreti ministeriali con i quali sono individuati i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei vari corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e la mobilità degli studenti. Le competenze del CNSU riguardano, altresì i criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo del finanziamento ordinario delle università.

Allo stesso organo è inoltre affidato il compito di eleggere, nel proprio interno, gli otto studenti che entrano a far parte del Consiglio universitario nazionale ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di rivolgere al Ministro quesiti riguardanti la didattica e la condizione studentesca. Ogni due anni, infine, il CNSU presenta al Ministro una apposita relazione riguardante la situazione degli studenti nell'intero sistema universitario.

L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata dell'organo consultivo e ne definisce l'assetto istituzionale demandando ad un regolamento interno la determinazione delle relative modalità di funzionamento. Il C.N.S.U. è costituito da 28 componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti alle scuole di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di una ordinanza per l'indizione delle elezioni.

L'articolo 4 stabilisce la procedura elettorale prevedendo che i 28 componenti siano eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole di specializzazione in quattro distretti, corrispondenti ad altrettanti collegi, in cui sono ricomprese le istituzioni universitarie esistenti nelle regioni afferenti ai distretti medesimi.

La individuazione dei distretti è stata effettuata raggruppando le sedi universitarie in modo da assicurare una equa distribuzione degli studenti, rispettando la proporzione fra il numero degli eligendi e quello degli elettori. Sono disciplinate, inoltre, le modalità per la presentazione delle candidature e la composizione dei seggi elettorali.

Per quanto riguarda gli altri due componenti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale.

L'articolo 5 introduce il criterio per l'attribuzione delle rappresentanze secondo il metodo D'HONDT.

L'articolo 6 dispone che la stampa delle schede elettorali sia effettuata dagli Atenei sulla base di un modello tipo indicato dal Ministero.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto stabilendo che lo scrutinio delle schede avvenga presso ogni seggio e che i risultati riguardanti l'elezione dei 28 componenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali siano trasmessi alle Commissioni elettorali locali, mentre i risultati riguardanti l'elezione dei due componenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca siano inviati alla commissione elettorale centrale.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso una delle sedi universitarie ricomprese nel distretto, di una commissione elettorale locale, cui è affidato il compito di verificare la regolarità delle candidature e delle operazioni di spoglio effettuate presso i singoli seggi, di formulare la graduatoria finale nell'ambito del distretto relativamente alla elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.

L'articolo 9 definisce la composizione della commissione elettorale centrale presso il Ministero.